



Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 656

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2008

Norme sul lavoro dei detenuti condannati con sentenza definitiva

ONOREVOLI SENATORI. - È fatto notorio che le carceri italiane versino in gravi condizioni, dati l'alto numero di detenuti in esse «residenti» e gli scarsi mezzi umani e materiali di cui esse dispongono.

I detenuti quindi, ed in particolare quelli condannati con sentenza definitiva, vivono una realtà che, lungi dallo scopo rieducativo cui dovrebbe mirare, li abbrutisce sempre più: mesi o addirittura anni trascorsi nell'ozio assoluto, in attesa di ottenere una delle tante misure premiali di riduzione della pena.

Allo stato di disagio del condannato come persona si aggiunge il disagio dell'Amministrazione penitenziaria, cui ogni detenuto costa circa 90 euro al giorno; spese che, inutile

negarlo, sono a fondo perduto, perché il più delle volte a fine pena non riesce a recuperarsi neanche l'irrisorio debito cui sarebbe tenuto il detenuto (debito che si attesta intorno ad euro 0,70 al giorno per la durata della reclusione).

Con il presente disegno di legge si intende così affrontare e risolvere in parte i problemi prospettati, prevedendo la possibilità per i detenuti di essere destinati allo svolgimento di attività lavorative socialmente utili, oltre che per il loro riscatto morale ed umano anche per la collettività, esonerandola, tra l'altro, almeno in parte dal mantenimento dei condannati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Durante l'espiazione di una condanna definitiva a pena detentiva in un istituto penitenziario, i detenuti, fatte salve le misure di cui al capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, possono svolgere attività lavorative finalizzate alla realizzazione di opere socialmente utili o di rilevante interesse pubblico.

2. La individuazione delle attività di cui al comma 1, le modalità del loro espletamento nonché la remunerazione spettante ai detenuti lavoratori sono stabilite annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la percentuale della remunerazione da versare allo Stato per le spese di mantenimento del detenuto e quella da trattenere, che affluisce ad un apposito Fondo nazionale da destinare alle vittime di delitti che non abbiano altrimenti ottenuto il risarcimento dei danni subiti. Della predetta remunerazione, la parte residua spetta al detenuto quale compenso delle attività svolte.

4. Sono esclusi dai benefici di riduzione della pena i detenuti che non prestino l'attività lavorativa di cui al comma 1 o non svolgano altra attività di lavoro di cui al capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

